



# COMUNE DI CADERZONE TERME

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 02/2025 DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 205/2024 (n. 104/2024 reg. Ric.) Emessa dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento in data 12.12.2024 e pubblicata in data 23.12.2024.

L'anno **duemilaventicinque** alle ore **19.00** del giorno **dieci** del mese di **febbraio**, presso la sede municipale, a seguito di regolari convocazioni a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

**Mosca Marcello - Sindaco**  
**Frigotto Flavia – Vice Sindaco**  
**Amadei Tiziano**  
**Pederzolli Giovanazzi Silvia**  
**Polla Lorenzo**  
**Polla Marco**  
**Polla Martino**  
**Sartori Thomas**  
**Mosca Paolo (Bunny)**

È assente **GIUSTIFICATA** la signora:

**Masè Sara**

Assiste il Segretario comunale reggente dott. Alessandro Paoletto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marcello Mosca assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso e rilevato che:

l'articolo 194, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che con deliberazione del Consiglio comunale gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio.

In particolare, la lettera a) del precitato articolo 194, comma 1, prevede che venga riconosciuta con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "sentenze esecutive". L'articolo in parola ha inteso assoggettare alla procedura di riconoscimento tutti i debiti derivanti da sentenza esecutiva che, in considerazione della loro natura e delle modalità del loro perfezionamento, debbono considerarsi estranei alla volontà dell'ente e al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa.

Il riferimento alle sentenze esecutive, che danno al creditore dell'ente locale la possibilità di azionare l'esecuzione forzata, consente in via generale e astratta a quest'ultimo di provvedere al pagamento, atteso che il credito vantato è divenuto certo - giacché ne è stato determinato l'ammontare - liquido - in quanto ha assunto la natura di debito di valuta - esigibile - atteso che dal momento della esecutività della statuizione del giudice vengono meno le condizioni ostative al pagamento della somma al creditore.

L'orientamento giurisprudenziale consolidato ha acclarato che la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene, quindi, al profilo della legittimità – poiché già dedotto in sede giudiziale – quanto piuttosto alla duplice necessità di:

- a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno che può alterare gli equilibri di bilancio;
- b) accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità.

A questo si associa l'obbligo – di cui all'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (dunque, enti locali compresi) agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti.

Esperita la tale premessa di inquadramento normativo e giurisprudenziale della fattispecie *de qua* il Consiglio comunale di Caderzone Terme è chiamato a riconoscere il debito fuori bilancio originato in forza della pubblicazione della sentenza n. 205/2024 (n. reg. ric. 104/2024) di data 12.12.2024 e pubblicata il 23.12.2024, nella quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento – nell'ambito del ricorso presentato dai sigg.ri Casarelli Gianluca e Maccarone Maria Emanuela – si è pronunciato accogliendolo e condannando il Comune di Caderzone Terme alla rifusione ai ricorrenti delle spese legali, liquidate in Euro 1.500,00.- oltre ad IVA e CPA come per legge.

Ciò premesso e rilevato,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA E FATTA PROPRIA la relazione del Sindaco anche ai fini della motivazione del presente atto;

VISTO l'articolo 49, comma 2, della Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18, il quale stabilisce che agli enti locali si applica, tra gli altri, l'articolo 194 del D.Lgs. n.267/2000 rubricato "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio";

VISTO l'articolo 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione agli atti della presente pratica per un importo di Euro 2.537,60.-, come

dettagliati in premessa;

**DATO ATTO** che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 01 di data odierna all'oggetto: "Art. 175 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e Documento Unico Programmazione 2025-2027 – Variazione - 1° provvedimento 2025."

VISTO l'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289, ai sensi del quale copia della presente deliberazione verrà inviata alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018, n. 2;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), punto 6, 1° periodo del D.Lgs. n. 267/2000, prot. n. 373 d.d 28.01.2025;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione la Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, anche in merito all'immediata eseguibilità della presente

## **DELIBERA**

1. di riconoscere per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il debito fuori bilancio originato dalla sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, n. 205/2024, di data 12.12.2024, pubblicata il 23.12.2024, nell'ambito del ricorso n. 104/2024 presentato contro il Comune di Caderzone Terme dai sigg.ri Casarelli Gianluca e Maccarrone Maria Emanuela;
2. di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto 1 per un importo di Euro 1.903,20.- come di seguito dettagliati sul cap. 337 pdc 1.10.05.02.001 M01 P11 del Bilancio di Previsione 2025/2027 esigibilità anno 2025:
  - Euro 1.500,00.- a titolo di compensi e spese;
  - Euro 60,00.- per CNAP 4%;
  - Euro 343,20.- per IVA 22%.
3. di demandare alla Responsabile del Servizio Finanziario l'impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione negli importi rappresentati al precedente punto 2;
4. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

5. di precisare che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e ferme le azioni di rivalsa a termini di legge;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;
7. di dichiarare, ai sensi dell'art. 183 della L.R. n. 2 del 03 maggio 2018, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti al fine di consentire di adempiere con celerità ai provvedimenti conseguenti la variazione;  
;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**Marcello Mosca**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE**  
**dott. Alessandro Paoletto**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa